

# STATUTO DEL CONSERVATORIO DI MUSICA DI PARMA

*Delibera del Collegio dei Docenti dell'8 settembre 2003.*

*Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 8 dell'8 settembre 2003.*

*Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 62 del 24 settembre 2004.*

*Approvato il 21 ottobre 2004 con Decreto Dirigenziale n. 333*

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI E ATTIVITÀ DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 – Natura e ruolo dell'Istituzione

Art. 2 – Finalità dell'Istituzione

Art. 3 – Attività formative e didattiche

Art. 4 – Attività di produzione e di ricerca

Art. 5 – Diritto allo studio e attività sociali – Uso degli spazi

## TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE

Art. 6 – Definizione e funzioni

Art. 7 – Il Presidente

Art. 8 – Il Direttore

Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione

Art. 10 – Il Consiglio accademico

Art. 11 – Il Collegio dei Revisori

Art. 12 – Il Nucleo di valutazione

Art. 13 – Il Collegio dei Professori

Art. 14 – La Consulta degli Studenti

## TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO

Art. 15 – Biblioteca, Museo storico, Mediateca e Archivio storico

Art. 16 – Centri di servizio

## TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

Art. 17 – Organizzazione degli uffici

Art. 18 – Il Direttore amministrativo

Art. 19 – Personale

Art. 20 – Il Collegio del personale tecnico e amministrativo

## TITOLO V – REGOLAMENTI

Art. 21 – Regolamento didattico

Art. 22 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità

Art. 23 – Regolamento sull'organizzazione degli uffici

Art. 24 – Regolamenti interni

## TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

Art. 25 – Incompatibilità e assenze

Art. 26 – Pubblicità degli atti e validità delle deliberazioni

Art. 27 – Modifiche dello Statuto e dei Regolamenti

Art. 28 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni

Art. 29 – Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione

Art. 30 – Carta dei diritti degli studenti

Art. 31 – Segretario degli organismi collegiali

Art. 32 – Comitato pari opportunità

Art. 33 – Definizioni

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 34 – Regolamenti

Art. 35 – Elezioni

**Art. 1 – Natura e ruolo dell'Istituzione**

1. Il Conservatorio Statale di Musica Arrigo Boito di Parma, Istituto di alta cultura, di seguito denominato Conservatorio, è sede primaria di alta formazione, specializzazione, ricerca e produzione, nonché di definizione, costruzione e aggiornamento delle specifiche figure professionali di grado superiore, nel settore artistico-musicale. Tale settore è inteso nella sua articolazione culturalmente e didatticamente più ampia, fra modelli e valori della tradizione, prospettive e applicazioni dell'attualità, favorendo il costante adeguamento della propria offerta formativa e di ricerca all'evoluzione dei linguaggi espressivi.
2. È dotato di personalità giuridica e ha autonomia regolamentare, artistica, didattica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile.
3. Nell'ambito delle proprie attività istituzionali, è soggetto esclusivamente alle norme legislative, al presente Statuto e ai Regolamenti a esso correlati.
4. Per il raggiungimento dei fini statutari si fonda sull'interazione e sulla sinergia tra l'area docente, amministrativa e discente nel rispetto dei diversi ambiti e delle diverse responsabilità funzionali.

**Art. 2 – Finalità dell'Istituzione**

1. Il Conservatorio nel perseguire i propri fini istituzionali e nel rispetto del dettato costituzionale assicura, favorisce e promuove la libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.
2. Garantisce pari opportunità d'accesso al personale e agli studenti, senza pregiudizio in merito all'appartenenza etnica, al credo religioso, alle convinzioni politiche e al sesso.
3. Concorre, attraverso la pubblicità dei risultati didattici, della ricerca e del libero confronto delle idee, allo sviluppo culturale, artistico e scientifico della comunità nazionale e internazionale. Si attiva affinché tali produzioni abbiano libera diffusione e fruibilità sul territorio, autonomamente o in convenzione con Enti pubblici e privati aventi finalità culturali simili e compatibili.
4. Attraverso un costante monitoraggio delle forme e delle modalità di produzione artistica e musicale, anche su scala internazionale, adegua la propria offerta formativa affinché sia funzionale alle esigenze della società e all'evoluzione delle figure professionali ad alta specializzazione da esse richieste e con concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro.
5. Garantisce le pluralità culturali contemporanee nella consapevolezza delle proprie radici storiche.
6. Stabilisce i criteri generali per assicurare un utilizzo efficace delle risorse destinate alle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione.
7. Garantisce la trasparenza dei propri atti e, a tutti coloro che vi operano, la partecipazione ai rispettivi organi e il diritto alla piena informazione.
8. Valuta e valorizza le condizioni di efficacia ed efficienza delle attività didattiche, formative, di ricerca e di produzione, delle attività gestionali prestate dalle proprie strutture, e attiva a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione.
9. Stimola ogni occasione di confronto e di discussione sulle tematiche inerenti le proprie finalità istituzionali, accogliendo anche contributi esterni su scala locale, nazionale ed internazionale.
10. Favorisce i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, con le realtà culturali e le forze produttive, in quanto strumenti di diffusione, valorizzazione e promozione dell'azione formativa e della ricerca. Può disporre atti negoziali e di adesione a organismi associativi e consortili; può promuovere la costituzione di società di capitale, e la partecipazione a fondazioni, a centri di servizio, in Italia e all'estero, anche a titolo oneroso. Può stipulare accordi e contratti di ricerca e di servizio o di produzione per conto terzi in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
11. Tutela, incrementa e divulga il proprio patrimonio bibliografico, museale, audiovisivo, strumentale e multimediale.
12. Riconosce quelle forme associative che agevolano l'integrazione e l'interazione tra le diverse componenti dell'Istituzione.

### **Art. 3 – Attività formative e didattiche**

1. L'ordinamento degli studi è disciplinato dal regolamento didattico d'istituto nel rispetto della legge, dei regolamenti attuativi e delle finalità istituzionali.
2. Il Conservatorio stabilisce indirizzi didattici che tengono conto degli ordinamenti didattici nazionali, delle esigenze specifiche della realtà del territorio e dell'evoluzione del proprio patrimonio culturale e artistico. Definisce i propri curricula – nonché quelli relativi a eventuali percorsi integrati a seguito di apposite convenzioni con facoltà universitarie e con altre istituzioni di alta formazione – anche riorganizzati in politecnici delle arti – nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal Titolo III del presente Statuto.
3. Programma i corsi di indirizzo qualificando l'offerta formativa sulla base della progressività e complementarietà degli studi.
4. Le attività didattiche, comprese le attività di tutorato istituite senza oneri a carico del bilancio dell'Istituzione e formative, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione degli studenti, del progresso della ricerca e dell'innovazione metodologica e pedagogico-didattica.
5. Il Conservatorio istituisce e attiva corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché corsi di perfezionamento e di specializzazione. Il Conservatorio rilascia specifici diplomi accademici di I e II Livello, nonché di perfezionamento, di specializzazione e di formazione alla ricerca in campo artistico-musicale.

### **Art. 4 – Attività di produzione e di ricerca**

1. Il Conservatorio definisce le attività di produzione che rappresentano la verifica dell'efficacia dell'azione didattica e le abilità conseguite dagli studenti.
2. Incentiva, valorizza e promuove la ricerca compositiva, teorica, interpretativa, storico-filologica e pedagogica.
3. Coordina l'innovazione e la sperimentazione dei nuovi linguaggi espressivi, delle nuove tecnologie e di nuove tecniche artistico-musicali.

### **Art. 5 – Diritto allo studio e alle attività sociali – Uso degli spazi**

1. Il Conservatorio garantisce l'accesso a tutti i livelli dello studio agli studenti meritevoli, anche se privi di mezzi, e stabilisce gli strumenti necessari per promuovere una effettiva uguaglianza di opportunità.
2. Cura l'orientamento nella scelta dell'indirizzo degli studi e organizza le attività di tutorato, istituite senza oneri a carico del bilancio dell'Istituzione, per assecondare le attitudini degli studenti e il miglior inserimento nel mondo del lavoro e della ricerca.
3. Può attivare le procedure per il riconoscimento del diritto d'autore e operare ai fini dello sfruttamento economico delle produzioni in esso realizzate, destinando i proventi anche a borse di studio e di dottorato in conformità a quanto previsto dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
4. Promuove attività culturali e formative, anche autogestite dagli studenti, purché conformi agli obiettivi istituzionali. Favorisce l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative autogestite dal personale.
5. Il Conservatorio garantisce la libertà di riunione nei propri spazi alle componenti interne per motivi culturali, sindacali o legati alla vita del Conservatorio.
6. L'uso degli spazi per le attività di cui ai commi precedenti o su richiesta di soggetti esterni è disposto sulla base di quanto previsto da apposito regolamento.

## **TITOLO II – ORGANI DI GOVERNO E DI GESTIONE**

### **Art. 6 – Definizione e funzioni**

1. Sono organi di governo e di gestione del Conservatorio:
  - a) il Presidente
  - b) il Direttore

- c) il Consiglio di amministrazione
  - d) il Consiglio accademico
  - e) il Collegio dei Revisori
  - f) il Nucleo di valutazione
  - g) il Collegio dei Professori
  - h) la Consulta degli Studenti
2. Gli organi di cui al comma 1, fatta eccezione per il Collegio dei Professori, durano in carica tre anni e i rispettivi membri possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
  3. Gli organi di cui al comma 1, lettere C), D), G) e H) devono essere comunque convocati ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
  4. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i limiti dei compensi spettanti ai componenti degli organi di cui al comma 1.

### **Art. 7 – Il Presidente**

1. Il Presidente è rappresentante legale dell'istituzione, salvo quanto previsto dall' art. 8 c. 1 del presente Statuto.
2. Convoca, presiede il Consiglio di amministrazione e ne fissa l'ordine del giorno.
3. Accoglie l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare con richiesta formulata, almeno tre giorni prima della riunione, da sette o più docenti.
4. Il Presidente è nominato dal Ministro entro una terna di soggetti, designata dal Consiglio accademico, in possesso di alta qualificazione professionale e manageriale, nonché di comprovata esperienza maturata nell'ambito di organi di gestione di istituzioni culturali ovvero avente riconosciuta competenza nell'ambito artistico e culturale. Il Consiglio accademico effettua la designazione di cui al capoverso precedente entro il termine di sessanta giorni antecedenti la scadenza dell'incarico del Presidente uscente. Il Ministro provvede alla nomina entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione delle predette designazioni.
5. Costituisce con proprio provvedimento il Collegio dei Revisori.

### **Art. 8 – Il Direttore**

1. Il Direttore è responsabile dell'andamento didattico, scientifico e artistico dell'istituzione e ne ha la rappresentanza legale in ordine alle collaborazioni e alle attività per conto terzi che riguardano la didattica, la ricerca, le sperimentazioni e la produzione.
2. Convoca e presiede il Consiglio accademico e ne fissa l'ordine del giorno, comunicandolo per conoscenza al Presidente.
3. Accoglie l'inserimento all'ordine del giorno di materie da trattare con richiesta formulata, almeno tre giorni prima della riunione, da sette o più docenti.
4. Nomina, sentito il parere del Consiglio accademico, il Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
5. È titolare dell'azione disciplinare nei confronti del personale docente e degli studenti, che si esercita visti i risultati dell'istruttoria, salvo casi di particolare urgenza e gravità che richiedano immediati interventi cautelativi anche prima del termine dell'istruttoria, in attesa del provvedimento definitivo.
6. Presenta una relazione annuale all'inizio dell'anno al Consiglio dei Professori, dopo aver acquisito il parere del Consiglio accademico.
7. È esonerato, qualora lo richieda, dagli obblighi didattici.
8. Il Direttore è eletto tra i docenti, anche di altre istituzioni, in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato.
9. Le elezioni del Direttore si svolgono entro i sei mesi precedenti la scadenza del mandato e sono indette dal Docente, membro del Consiglio accademico, con maggiore anzianità di servizio. Le candidature dovranno essere presentate per iscritto 30 giorni prima della data delle elezioni, sottoscritte da almeno 10 docenti elettori i quali potranno sottoscrivere la candidatura di un solo docente. Ciascun candidato dovrà rendere pubbliche le linee programmatiche che intende perseguire nella direzione del Conservatorio e dovrà allegare un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze didattiche, professionali e direttive, nonché un elenco delle pubblicazioni e/o dell'attività artistica svolta. I requisiti per la carica di Direttore sono stabiliti dai regolamenti

governativi di cui all'art. 2, c. 7 del d.p.r. n. 132/03. In sede di prima applicazione e fino all'adozione del predetto regolamento ciascun candidato dovrà:

- a) avere un'esperienza di docenza di almeno cinque anni in Conservatori o Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale
  - b) avere un'esperienza di direzione acquisita anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali
  - c) non avere riportato quale docente o direttore incaricato sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati
  - d) non avere riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risulti rinviato a giudizio dal giudice delle indagini preliminari
  - e) non essere stato trasferito d'ufficio per incompatibilità nell'ultimo quinquennio.
10. L'elettorato attivo spetta ai docenti con contratto a tempo indeterminato e determinato, almeno di durata annuale dell'Istituzione, nonché agli accompagnatori al pianoforte
11. La procedura per l'elezione del Direttore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale.
12. Nell'ipotesi di conferimento – ai sensi degli artt. 212, 220, 228 e 241 del decreto legislativo n. 297/1974 - dell'incarico di direttore, in via eccezionale, “a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte”, il Ministro acquisisce preventivamente il parere del Consiglio accademico.
13. Gli è attribuita un'indennità di direzione a carico del bilancio del Conservatorio.

### **Art. 9 – Il Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.
2. Fanno parte del Consiglio di amministrazione:
  - a) il Presidente
  - b) il Direttore
  - c) un docente dell'istituzione designato dal Consiglio accademico
  - d) uno studente designato dalla Consulta degli Studenti
  - e) un esperto di amministrazione, nominato dal Ministro, scelto fra personalità del mondo dell'arte e della cultura, del sistema produttivo e sociale, delle professioni e degli enti pubblici e privati.
3. Il Consiglio di amministrazione è integrato da ulteriori componenti, fino a un massimo di due, nominati dal Ministro su designazione di enti, anche territoriali, fondazioni o organizzazioni culturali, artistiche o scientifiche pubbliche o private, qualora i predetti soggetti contribuiscano al finanziamento o al funzionamento dell'istituzione, per una quota non inferiore a quella stabilita con decreto del Ministro.
4. I Consiglieri di cui al comma 2, lettera e), e al comma 3, nominati successivamente alla costituzione del Consiglio, rimangono in carica fino alla scadenza dell'intero organo.
5. Al Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore amministrativo con voto consultivo.
6. Il Consiglio di amministrazione, in attuazione delle linee di intervento e sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione definite dal Consiglio accademico, stabilisce gli obiettivi e i programmi della gestione amministrativa e promuove le iniziative svolte a potenziare le dotazioni finanziarie dell'Istituzione. In particolare:
  - a) delibera, sentito il Consiglio accademico, lo Statuto e i Regolamenti di gestione e organizzazione;
  - b) definisce, in attuazione del piano di indirizzo e della programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, la programmazione della gestione economica dell'Istituto;
  - c) delibera, sentito il Consiglio accademico, la partecipazione del Conservatorio a società o altre forme associative di diritto privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, in conformità a quanto previsto dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità;
  - d) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, e il rendiconto consuntivo;
  - e) definisce, nei limiti delle disponibilità di bilancio e su proposta del Consiglio accademico, l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, nonché del personale

- non docente da sottoporre ad approvazione del Ministero Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Funzione Pubblica;
- f) vigila sulla conservazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'istituzione, tenuto conto delle esigenze didattiche, scientifiche e di ricerca derivanti dal piano di indirizzo determinato dal Consiglio accademico;
  - g) costituisce con propria delibera, sentito il Consiglio accademico, il Nucleo di valutazione;
  - h) assicura i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni della Consulta degli Studenti;
  - i) delibera sugli accordi del Conservatorio con altre amministrazioni pubbliche, sentito il Consiglio accademico;
  - j) attribuisce, su proposta del Direttore previo parere del Consiglio accademico, l'incarico di Direttore amministrativo.
7. Il Consiglio di amministrazione è assistito dagli organi consultivi e di proposta.
8. Le elezioni per il Consiglio di amministrazione sono indette con anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.

### **Art. 10 – Il Consiglio accademico**

1. Il Consiglio accademico è composto da undici membri.
2. Fanno parte del Consiglio accademico, oltre al Direttore che lo presiede:
  - a) otto docenti di Conservatorio in posizione contrattuale (a tempo indeterminato o determinato) compatibile con il periodo temporale del mandato, eletti dal Collegio dei Professori, che abbiano maturato un'esperienza di docenza di almeno 3 anni in Conservatori o Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano già stati riabilitati o abbiano riportato condanne penali, ancorché in relazione alle medesime sia intervenuta amnistia, indulto o sospensione della pena e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari  
Le candidature dovranno essere presentate per iscritto 30 giorni prima della data delle elezioni e dovranno essere sottoscritte da almeno cinque docenti elettori i quali potranno sottoscrivere la candidatura di un solo docente. Ciascun candidato dovrà allegare un curriculum contenente la descrizione delle proprie esperienze didattiche e professionali, nonché un elenco delle pubblicazioni e/o dell'attività artistica svolta.
  - b) due studenti designati dalla Consulta degli Studenti.
3. Il Consiglio accademico, nell'ambito delle proprie competenze relative alla didattica, alla ricerca e alla produzione artistica è l'organo collegiale di governo che definisce le linee di intervento e di sviluppo dell'Istituto e sovrintende al coordinamento delle relative attività.
4. Le elezioni per il Consiglio accademico sono indette con anticipo di tre mesi rispetto alla scadenza del mandato.
5. Il Consiglio accademico, sentiti gli organi consultivi di cui al comma 6 del presente articolo, tenuto conto delle professionalità esistenti in Conservatorio, valutato l'utilizzo ottimale delle risorse e delle disponibilità di bilancio relative all'esercizio finanziario di riferimento:
  - a) determina il piano di indirizzo, la programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca, e propone al Consiglio di amministrazione l'organico del personale docente per le attività didattiche e di ricerca, sentito il parere del Collegio dei Professori;
  - b) assicura il monitoraggio e il controllo della qualità dell'offerta formativa;
  - c) definisce le linee di intervento e di sviluppo della didattica, della ricerca e della produzione correlata;
  - d) esercita le competenze relative al reclutamento dei docenti previste dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera e) della Legge 508/1999;
  - e) stabilisce i criteri di partecipazione a organismi privati avuto riguardo alle proprie competenze in materia didattica e di ricerca;
  - f) è responsabile del servizio di Tutorato;
  - g) delibera, in conformità ai criteri generali fissati dal regolamento di cui all'art. 2, comma 7, lettera h) della Legge 508/1999, il regolamento didattico e il regolamento degli Studenti, sentita la Consulta degli studenti;
  - h) esercita ogni altra funzione non espressamente demandata dal presente Statuto al Consiglio di amministrazione;

- i) esprime parere preventivo al Ministro nell'ipotesi di conferimento – ai sensi degli artt. 212, 220, 228 e 241 del decreto legislativo n. 297/1994 - dell'incarico di Direttore, in via eccezionale, “a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte”;
  - j) esprime parere sulla nomina del Direttore amministrativo.
6. Il Consiglio accademico è assistito dagli organi consultivi e di proposta.

### **Art. 11 – Il Collegio dei Revisori**

1. Il Collegio dei Revisori, costituito con provvedimento del Presidente, è composto da tre membri, di cui uno designato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che lo presiede, e due designati dal Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca.
2. I componenti del Collegio devono essere in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
3. Il Collegio vigila sulla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e contabile; espleta i controlli di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; a esso si applicano le disposizioni del codice civile in quanto compatibili.

### **Art. 12 – Il Nucleo di valutazione**

1. Il Nucleo di valutazione, costituito con delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico, è formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti fra esperti esterni, anche stranieri, di comprovata qualificazione nel campo della valutazione.
2. Il Nucleo di valutazione verifica la rispondenza dei risultati agli obiettivi. In particolare:
  - a) ha compiti di valutazione dell'attività didattica e scientifica e del funzionamento complessivo dell'istituzione, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, l'utilizzo ottimale delle risorse;
  - b) redige una relazione annuale sulle attività e sul funzionamento dell'istituzione sulla base di criteri generali determinati dal Comitato per la valutazione del sistema universitario, sentito il CNAM; la relazione è trasmessa al Ministero entro il 31 marzo di ogni anno e costituisce il quadro di riferimento per l'assegnazione da parte del Ministero di contributi finanziari;
  - c) acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti sulle attività didattiche, dandone conto nella relazione annuale di cui alla lettera b).
3. Il Conservatorio assicura al Nucleo di Valutazione l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

### **Art. 13 – Il Collegio dei Professori**

1. Il Collegio dei Professori è composto dal Direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti in servizio presso il Conservatorio, nonché dagli accompagnatori al pianoforte. Esso svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio accademico secondo le seguenti modalità:
  - a) esprime parere sul regolamento didattico e sue modifiche;
  - b) formula pareri e avanza richieste sulla revisione dello Statuto e sui Regolamenti del Conservatorio;
  - c) fornisce al Consiglio accademico le proposte relative al piano di indirizzo, alla programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca e alla definizione dell'organico del personale docente.
2. È convocato dal Direttore, anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei docenti.
3. L'ordine del giorno è fissato dal Direttore che è obbligato ad integrarlo, su richiesta almeno il 30% dei docenti, pervenuta entro i tre giorni antecedenti la riunione.
4. Ai fini di cui alla lettera c), il Collegio dei Professori è convocato dal Direttore non meno di due volte l'anno.

## **Art. 14 – La Consulta degli Studenti**

1. La Consulta degli Studenti è composta da studenti dell'Istituto eletti in numero di tre se il Conservatorio ha fino a cinquecento studenti, di cinque fino a mille, di sette fino a millecinquecento, di nove fino a duemila, di undici con oltre duemila studenti. Ne fanno parte, inoltre, gli studenti eletti nel Consiglio accademico.
2. Esprime pareri in merito a:
  - a) programmazione dell'offerta formativa;
  - b) rapporto tra studenti e docenti;
  - c) dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle specifiche attività formative.
3. Collabora con il Nucleo di valutazione.
4. Può indirizzare richieste e formulare proposte al Consiglio accademico e al Consiglio di amministrazione con particolare riferimento all'organizzazione didattica e dei servizi per gli studenti.
5. In sede di prima applicazione e, ove necessario, per le finalità di cui all'art. 14, comma 2, lettere a), b) e c) del DPR n. 132/2003, il Direttore provvede, con proprio decreto, alla costituzione di una rappresentanza degli studenti.

## **TITOLO III – STRUTTURE DIDATTICHE, DI FORMAZIONE E PRODUZIONE, DI RICERCA E DI SERVIZIO**

### **Art. 15 – Biblioteca, Museo storico, Mediateca e Archivio storico**

1. La biblioteca musicale che ha sede nei locali del Conservatorio è la Sezione musicale della Biblioteca Palatina di Parma, istituita con R.D. 14.7.1889, n. 6431 "Istituzione di una biblioteca musicale nel R. Conservatorio di musica in Parma", in cui è confluito e confluisce il patrimonio librario del Conservatorio.
2. La Sezione musicale della Biblioteca è biblioteca pubblica con servizio didattico.
3. La Sezione musicale è retta da un proprio regolamento interno, concordato con il Conservatorio per quanto attiene le esigenze del diritto allo studio e il funzionamento didattico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del DPR n. 417 del 5 luglio 1995 "Regolamento recante norme sulle biblioteche pubbliche statali".
4. Il Museo storico - Mediateca e Archivio storico dell'Istituto conserva, incrementa e rende fruibile il patrimonio documentario e museale, su qualsiasi supporto non librario, in correlazione sia all'attività didattica, di ricerca e di produzione dell'Istituto sia alla sua funzione sul territorio.
5. Ai servizi di biblioteca, al Museo storico - Mediateca e Archivio storico è preposto il bibliotecario che ha anche il compito di organizzare e gestire i servizi verso l'utenza esterna.
6. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 del Regolamento in materia di autonomia statutaria e regolamentare il Museo storico - Mediateca e Archivio storico è dotato dal Consiglio di amministrazione di locali, di risorse finanziarie proporzionali al patrimonio posseduto, all'utenza, ai servizi e alle funzioni previste.

Il numero degli addetti ai servizi (personale non docente) del Museo storico - Mediateca e Archivio storico è definito dal Consiglio di amministrazione, nei limiti della disponibilità di bilancio, su proposta del bibliotecario.
7. Il Museo storico - Mediateca e Archivio storico opera nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale del Ministero per i beni e le attività culturali e dei sistemi bibliotecari locali, partecipando alla cooperazione internazionale.

### **Art. 16 – Centri di servizio**

1. Il Conservatorio assicura il funzionamento dei Centri di Servizio al fine di integrare le attività didattiche mediante qualificati supporti. Essi possono riguardare: servizi per il diritto allo studio, servizi per la mobilità nazionale ed internazionale dei docenti e degli studenti, servizi informatici, telematici e multimediali, servizi di stampa ed editoriali, servizi statistici, ecc..



2. Il Consiglio Accademico ed il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la costituzione di altri centri di servizio sulla base delle disponibilità finanziarie che vengono individuate dal Consiglio di Amministrazione.
3. I Centri di Servizio possono essere costituiti anche in forma consorziata con altre Istituzioni e soggetti pubblici o privati.
4. Le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dei Centri di Servizio sono stabilite e disciplinate da appositi regolamenti deliberati dal Consiglio di Amministrazione di concerto con il Consiglio Accademico.

## TITOLO IV – STRUTTURE AMMINISTRATIVE

### **Art. 17 – Organizzazione degli uffici**

1. L'Amministrazione è la struttura di supporto alla realizzazione dei compiti istituzionali nel loro complesso, ed è articolata in uffici, strutture e/o servizi.
2. Alle strutture amministrative di cui al comma 1 è preposto un Direttore amministrativo, responsabile della gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile dell'Istituzione.
3. Fermo restando il principio previsto all'art. 1, comma 1, del presente Statuto il Conservatorio informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative a criteri di economicità, efficacia e semplificazione. Per conseguire tali fini l'ordinamento degli uffici e dei servizi deve rispondere ai seguenti principi:
  - a) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
  - b) analisi e individuazione della produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato e giusta distribuzione degli incentivi;
  - c) individuazione della responsabilità collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
  - d) razionalizzazione e semplificazione delle procedure operative, curando l'applicazione di nuove tecniche e metodologie di lavoro e l'introduzione di adeguate tecnologie telematiche e informatiche;
  - e) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

### **Art. 18 – Il Direttore amministrativo**

1. L'incarico di Direttore amministrativo è attribuito, per la durata di tre anni, rinnovabili, con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio accademico, a un dipendente dell'Istituzione, ovvero di altre Pubbliche Amministrazioni in posizione di comando, in possesso di laurea e già appartenente all'area direttiva.
2. L'incarico di cui al comma 1 può essere altresì attribuito, avuto riguardo alle dimensioni organizzative e finanziarie del Conservatorio, a personale dirigenziale secondo quanto previsto dall'art. 19 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'incarico può essere revocato prima della scadenza con delibera motivata del Consiglio di amministrazione e previa contestazione all'interessato da parte del Direttore, in caso di gravi irregolarità e/o inefficienza nell'attività amministrativa.
3. Il Direttore amministrativo presenta annualmente al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta cui sono allegati le relazioni dei singoli responsabili delle strutture.
4. Predisporre secondo le norme previste dal presente Statuto e dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il Bilancio preventivo annuale e il Conto consuntivo.
5. Assume gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione dei provvedimenti di spesa nei limiti necessari alla gestione e per quanto di competenza.
6. Svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi di gestione del Conservatorio in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto, ai Regolamenti.
7. Il Direttore amministrativo, sentito il Direttore, individua tra il personale tecnico-amministrativo, di qualifica pari o immediatamente inferiore alla propria, chi lo dovrà sostituire limitatamente agli atti indifferibili e urgenti, nei limiti previsti dall'art. 56.2 del Decreto L.vo 30.03.2001, n. 165, e

successive modificazioni e integrazioni, nei casi di sua assenza o temporaneo impedimento, anche in deroga ai requisiti stabiliti dal comma 1.

### **Art. 19 – Personale**

1. Il personale dipendente è responsabile per il risultato della propria attività lavorativa.
2. Il Conservatorio, nel rispetto delle norme che regolano lo stato giuridico:
  - a. opera per la migliore utilizzazione delle capacità e per l'incremento delle professionalità di tutto il proprio personale tecnico e amministrativo, organizzando a questo fine, anche tramite opportuni servizi, azioni adeguate di aggiornamento, impostate secondo piani pluriennali, con programmi annuali di iniziative quali corsi, incontri, conferenze;
  - b. promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale anche attraverso l'ammodernamento delle strutture, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti;
  - c. nell'ambito della sua autonomia e nei limiti della disponibilità di bilancio, adotta la pianta organica d'Istituto del personale tecnico-amministrativo necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali con decreto del Consiglio di amministrazione da approvarsi da parte del Ministero Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero della Funzione pubblica.
3. La pianta organica, redatta tenendo conto delle esigenze di rinnovamento delle strutture organizzative del Conservatorio e sulla base degli effettivi carichi di lavoro, è soggetta a revisione periodica con scadenza triennale secondo le modalità indicate nel comma 2 lettera c) del presente articolo.

### **Art. 20 – Il Collegio del personale tecnico e amministrativo**

1. È istituito il Collegio del Personale tecnico e amministrativo, organo collegiale con funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti del Consiglio accademico e del Consiglio di amministrazione.
2. È formato da tutto il personale tecnico amministrativo in servizio presso il Conservatorio.
3. È presieduto dal Direttore amministrativo.
4. Il Collegio, in particolare:
  - a) esprime pareri e osservazioni, e formula proposte su specifiche problematiche concernenti le attività tecniche e amministrative;
  - b) esprime parere obbligatorio sui regolamenti nelle parti che riguardano il personale tecnico-amministrativo;
  - c) esprime parere obbligatorio sulla pianta organica del personale tecnico-amministrativo.

## **TITOLO V – REGOLAMENTI**

### **Art. 21 – Regolamento didattico**

1. Disciplina l'ordinamento degli studi e delle attività formative relativamente a tutti i corsi per i quali il Conservatorio rilascia titoli di studio.
2. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture in cui si articola l'offerta formativa.
3. È deliberato dal Consiglio accademico, su conforme parere del Collegio dei Professori, sentito il parere della Consulta degli Studenti.
4. L'entrata in vigore degli ordinamenti didattici è stabilita nel decreto di emanazione.

### **Art. 22 – Regolamento per l'amministrazione, la finanza, la contabilità**

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

2. Disciplina, altresì, le procedure contrattuali, l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Istituzione quanto dei singoli centri di spesa.
3. È deliberato dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Consiglio Accademico.

### **Art. 23 – Regolamento sull'organizzazione degli uffici**

1. Il regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione sentito il Collegio del personale tecnico e amministrativo e il Consiglio accademico, definisce l'articolazione organizzativa dell'Amministrazione del Conservatorio e ogni altro elemento necessario per individuare e gestire le responsabilità connesse all'attività tecnica, amministrativa e di supporto all'attività istituzionale.

### **Art. 24 – Regolamenti interni**

1. I regolamenti interni sono adottati con decreto del presidente, previa delibera degli organi competenti e sentito il Consiglio accademico.

2. I regolamenti entrano in vigore otto giorni dopo la data di pubblicazione o affissione all'albo.

#### a. Regolamento degli Studenti

- a) La Consulta degli Studenti propone al Consiglio Accademico il regolamento degli Studenti, come previsto dallo Statuto.

#### b. Regolamento del tutorato

- Il Conservatorio provvede a istituire con apposito regolamento il tutorato, sotto la responsabilità del Consiglio accademico.
- Il tutorato è finalizzato a orientare le scelte ad accogliere e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli a una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini e alle esigenze dei singoli.
- I servizi di tutorato collaborano con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze degli studenti.

#### c. Regolamento del Collegio del personale tecnico e amministrativo

- Il Consiglio del personale tecnico e amministrativo si dà un proprio regolamento, relativamente alle finalità, attribuzioni e modalità di convocazione.
- Il Regolamento è approvato a maggioranza dei componenti il Collegio e recepito con delibera del Consiglio di amministrazione.

#### d. Regolamento delle Articolazioni dell'offerta formativa

- Ogni Articolazione dovrà dotarsi di un proprio regolamento in cui saranno specificate le norme di elezione dei rappresentanti e le procedure di gestione e funzionamento.

#### e. Regolamento del Museo storico-mediateca e Archivio storico

- Il funzionamento del Museo storico-mediateca e Archivio storico è disciplinato da un regolamento interno adottato con decreto del Presidente, previa delibera del bibliotecario, sentito il Consiglio accademico e il Direttore amministrativo.

3. Possono essere adottati altri regolamenti che di volta in volta saranno ritenuti necessari.

4. I regolamenti delle strutture di cui alle lettere b), c), d), e) e quelli previsti dal comma 3 del presente articolo, sono deliberati dai rispettivi organi di gestione, nel rispetto di quanto previsto nello statuto ed in conformità ai regolamenti di gestione e organizzazione dell'Istituzione, deliberati dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 7, c. 6 lett. a).

## TITOLO VI – NORME COMUNI E FINALI

### **Art. 25 – Incompatibilità e assenze**

1. Il docente eletto nel Consiglio di amministrazione non può essere anche membro del Consiglio accademico o rappresentante delle strutture in cui si articola l'offerta formativa.
2. Le cariche elettive negli organi di governo sono incompatibili con la carica di RSU (Rappresentanza Sindacale Unitaria).

3. Non possono fare parte del Nucleo di valutazione: il Direttore, o i suoi delegati, il Vice Direttore, il Direttore amministrativo, i membri del Consiglio di amministrazione e del Consiglio accademico.
4. Chiunque non partecipi per più di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di governo di cui è membro, per elezione o nomina, senza giustificazione, decade dal mandato rivestito e viene sostituito secondo le modalità previste dal regolamento elettorale. Sono esclusi dalla decadenza i componenti degli organi collegiali di nomina ministeriale e di diritto.

#### **Art. 26 – Pubblicità degli atti e validità delle deliberazioni**

1. Tutti gli atti a contenuto generale, debbono essere messi in libera visione in bacheche, anche elettroniche, a disposizione dei professori, del personale tecnico e amministrativo e degli studenti. I provvedimenti che coinvolgano gli interessi di soggetti determinati possono essere pubblicati, previa acquisizione del consenso degli interessati.
2. Le deliberazioni sono valide se l'organo competente a emetterle è costituito dalla metà più uno dei componenti e se sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino i suoi parenti o affini entro il quarto grado.

#### **Art. 27 – Modifiche dello Statuto e dei Regolamenti**

1. Le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti di cui agli articoli 21, 22 e 23 del presente Statuto sono deliberate a maggioranza dal Consiglio di amministrazione, avuto il parere favorevole del Consiglio accademico, e sentito il Collegio dei Professori e il Collegio del personale tecnico e amministrativo e trasmesse, entro novanta giorni dalla delibera, al Ministero per l'approvazione nei successivi sessanta giorni, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 14 del d.p.r. 132/03.
2. La deliberazione di modifica allo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione secondo le forme prescritte.

#### **Art. 28 – Intese e convenzioni con altre Istituzioni**

Le modalità di partecipazione e la misura della ripartizione dei proventi e degli oneri sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il Consiglio accademico.

#### **Art. 29 – Risultati conseguiti nell'ambito dell'Istituzione**

I diritti d'autore per le produzioni realizzate a seguito di attività finalizzate alla formazione o alla ricerca svolte utilizzando strutture e mezzi forniti dal Conservatorio saranno disciplinati da apposito regolamento tenuto conto della normativa vigente nel settore.

#### **Art. 30 – Carta dei diritti degli studenti**

La carta dei diritti degli studenti è elaborata da un'apposita Commissione composta da due rappresentanti indicati dalla Consulta degli Studenti, da due docenti nominati dal Collegio dei Professori e dal Direttore.

#### **Art. 31 – Segretario degli organismi collegiali**

Ciascun organo collegiale designa al proprio interno il segretario verbalizzante.

#### **Art. 32 – Comitato pari opportunità**

1. Il Comitato per le pari opportunità ha lo scopo di prevenire, individuare e rimuovere le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne, in particolare nell'accesso allo studio e al lavoro, nell'orientamento, nella

- formazione professionale e nella progressione di carriera all'interno del Conservatorio, sostenendo con ogni mezzo adeguato le vittime di sopraffazioni, violazioni o di mobbing e discriminazioni.
2. La disciplina del Comitato per le pari opportunità è demandata alla contrattazione collettiva di comparto.

### **Art. 33 – Definizioni**

Ai fini del presente statuto si intendono:

- a) per “Ministero” il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca;
- b) per “istituto” o “istituzione” il Conservatorio di Musica di Parma
- c) per “istituzioni” i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati nonché le Accademie di Belle Arti, l’Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, l’Accademia nazionale di danza
- d) per “organo di gestione” il Consiglio di amministrazione

## TITOLO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### **Art. 34 – Regolamenti**

1. In prima applicazione:
  - a. il Regolamento Didattico è deliberato dal Collegio dei Professori, integrato da due rappresentanti degli studenti, sentito l’organo di gestione;
  - b. il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato da due rappresentanti degli studenti, secondo lo schema tipo elaborato dal MIUR d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze;
  - c. il Regolamento sull’organizzazione degli uffici è deliberato dal Consiglio di amministrazione, integrato da due rappresentanti degli studenti.

### **Art. 35 - Elezioni**

Il Direttore in carica, entro 15 giorni dall’approvazione del presente Statuto, indice le elezioni degli organi di governo che, comunque, si dovranno svolgere entro 60 giorni dalla data di indizione.